



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 92
Informativa

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

Regolamenti comunali. Tutela animali.

Ordinanza del Ministro della Salute del 3 agosto 2016 recante “*Proroga e modifica dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati*”.⁽¹⁾

Con l’ordinanza in oggetto è stata prorogata di dodici mesi, pertanto sino al **8 settembre 2017**, l’efficacia dell’Ordinanza del Ministro della Salute 21 luglio 2011⁽²⁾ e s.m.i. (vds. circolare del Corpo n. 122/15).

Inoltre: “...*atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l’integrità fisica degli animali, nonché l’incolumità dei fantini e degli spettatori presenti...*”, nonché: “... *un incremento significativo del numero di incidenti che hanno visto prevalentemente il coinvolgimento di cavalli di razza purosangue inglese;...*”, **il documento in commento ha modificato il previgente art. 2 dell’Ordinanza ministeriale succitata** (della quale, per completezza, si allega il testo così emendato).

La Circolare del Corpo n. 112/15 è revocata.

PG/pg/RB

Addì, 12-09-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)

Allegati: testo vigente dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 luglio 2011.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

(1) G.U. n. 209 del 7 settembre 2016.

(2) Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’ordinanza 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. G.U. n. 210 del 9 settembre 2011.

...omissis...

Ordina:

Art. 1 “Manifestazioni autorizzate”

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso sulla base delle specifiche competenze, ivi inclusi gli Enti di Promozione Sportiva, che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.
3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e ss. mm. ii., che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d dell'allegato A. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato.

Art. 2 “Disposizioni relative a equidi e fantini”

1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, e' vietato l'utilizzo di equidi di eta' inferiore ai quattro anni.
2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita' e' altresì vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.
3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese e' consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3.
4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzia uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

Art. 3 “Sostanze ad azione dopante”

1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.

Art. 4 “Disposizioni finali”

...omissis...

Allegato A

Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali

- a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione.
- b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.
- c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.
- d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed e' inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.
- e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove.
- f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresì una visita veterinaria preventiva e certifica l'idoneità degli equidi allo svolgimento dell'attività, un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.
- g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.